



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5964

SEDUTA DEL 07/04/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Simona Tironi

Oggetto

MODALITÀ OPERATIVE E PROCEDURALI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
DECADENZA, DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA DEGLI ENTI ACCREDITATI ALLA FORMAZIONE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

La Dirigente Rosa Castriotta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO:

- l'articolo 117, comma 4, della Costituzione attribuisce alle Regioni competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale;
- il D.Lgs n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTE le principali norme in materia di procedimento amministrativo:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare i capi I, II e III;
- la legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria;

VISTO il vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Relazione Annuale della Giunta Regionale della Lombardia;

VISTA la normativa regionale in materia di accreditamento:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "*Il Mercato del lavoro in Lombardia*" e successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 13 istituisce l'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*" e successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 25, istituisce l'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e, all'articolo 26, definisce le modalità e i criteri per l'accreditamento;
- la DRG 6696/2022 "*Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro*", e successive modifiche e integrazioni, in particolare quanto disposto al paragrafo 5 dell'Allegato 2 "Sistema Sanzionatorio";

RICHIAMATA la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 "*Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2026*", che ha disciplinato espressamente le ipotesi di sospensione, revoca e commissariamento degli enti accreditati;

CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 19/2025 ha inserito all'articolo 26 della L.r. 19/2007, tra l'altro:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il comma 2-bis, che stabilisce la procedura di contestazione delle violazioni e di eventuale sospensione dell'accreditamento per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per non più di ulteriori centottanta giorni, nel rispetto del principio di proporzionalità;
- il comma 2-ter, che disciplina i casi di revoca immediata dell'accreditamento quando le irregolarità non siano sanabili e compromettano il rapporto di fiducia tra l'amministrazione regionale e il soggetto accreditato;
- il comma 2-quater, che prevede la salvaguardia della conclusione delle attività formative in corso nei casi di revoca;

CONSIDERATO altresì che:

- la Regione Lombardia esercita funzioni di programmazione, accreditamento, vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi di istruzione e formazione professionale nonché al lavoro, al fine di garantire la qualità, l'efficacia e la continuità dei servizi resi alla collettività, nonché la corretta gestione delle risorse pubbliche;
- gli enti accreditati operano nell'interesse pubblico generale e in nome e per conto della Regione Lombardia;
- l'accreditamento costituisce presupposto essenziale per l'erogazione dei servizi regionali di istruzione, formazione e lavoro e il suo mantenimento presuppone la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- la Regione, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'ambito del rapporto fiduciario con i soggetti accreditati, ha il dovere di adottare misure di natura cautelare e ripristinatoria, finalizzate alla tutela dell'interesse pubblico, in particolare dell'utenza, e alla continuità dei servizi;

RITENUTO necessario dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 - bis - 2 ter - 2 quater della legge regionale n. 19/2025, mediante la definizione delle modalità operative e procedurali relative ai procedimenti di decadenza, diffida, sospensione e revoca nei confronti dei soggetti accreditati alla formazione, per garantire efficacia, gradualità e proporzionalità nell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/1990 e alla legge regionale n. 1/2012;

VALUTATO, inoltre, che ai fini di una corretta informazione agli operatori e all'utenza, nonché in applicazione dei principi generali della Legge n. 241/1990, è altresì opportuno dare evidenza formale della disciplina amministrativa degli iter istruttori relativi agli istituti di decadenza dall'accreditamento e diffida agli operatori;

VISTO pertanto il contenuto dell'allegato A *“Modalità operative e procedurali per l'applicazione delle disposizioni in materia di decadenza, diffida, sospensione e revoca degli Enti Accreditati alla formazione”*, parte integrante e sostanziale della presente delibera, che disciplina le modalità operative e procedurali relative ai procedimenti di decadenza, diffida, sospensione e revoca nei confronti dei soggetti accreditati;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che le disposizioni di cui all'allegato A:

- si qualificano anche come misure a tutela dell'interesse generale in relazione alla corretta erogazione dei servizi all'utenza nonché alla qualità degli stessi;
- assolvono pienamente il compito di normare la nuova disciplina relativa ai servizi di istruzione e formazione professionale in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19, relativamente ai soli commi 2 bis – 2 ter - 2 quater;
- costituiscono altresì integrazione della disciplina di cui al par. 5, all. 2 della DGR 6696/2022 provvedendo, nello specifico, alla declinazione del procedimento amministrativo applicato per la decadenza dall'accreditamento e alla ridefinizione dell'iter per la diffida degli operatori;

RITENUTO, altresì, necessario chiarire espressamente che, per gli enti titolari di accreditamento sia per i servizi di istruzione e formazione professionale sia per i servizi al lavoro, in caso di irregolarità che compromettano l'affidabilità complessiva dell'ente, le disposizioni di cui all'Allegato A si applicano a entrambi gli accreditamenti, in quanto il rapporto fiduciario tra ente accreditato e Amministrazione regionale è unico e inscindibile;

CONSIDERATO che per gli enti accreditati ad entrambi i servizi, la sospensione o la revoca di un solo accreditamento, qualora non intervenuta a seguito di fatti che hanno coinvolto l'intero ente, non impedisce la prosecuzione dell'attività nell'altro settore, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione regionale di estendere la revoca anche all'altro accreditamento qualora emerga che le irregolarità incidano sull'affidabilità complessiva dell'ente;

RITENUTO pertanto necessario, in attuazione della sopravvenuta disciplina legislativa e della definizione delle nuove procedure amministrative relative alla decadenza e alla diffida, provvedere ad integrare ed aggiornare le disposizioni di cui all'Allegato 2, paragrafo 5, della DGR 6696/2022, con le nuove disposizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento;

EVIDENZIATO che le " *Modalità operative e procedurali per l'applicazione delle disposizioni in materia di decadenza, diffida, sospensione e revoca degli Enti Accreditati alla formazione* ", di cui all'Allegato A al presente provvedimento sono coerenti con le finalità e i principi delle richiamate leggi regionali nonché con i contenuti degli atti di programmazione regionale;

ACCERTATO che le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 " *Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale* ", nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XII Legislatura regionale;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A *“Modalità operative e procedurali per l'applicazione delle disposizioni in materia di decadenza, diffida, sospensione e revoca degli Enti Accreditati alla formazione.”*, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di dare atto che le disposizioni di cui al richiamato Allegato A recepiscono e attuano le previsioni dell'articolo 7, commi 2 bis – 2 ter - 2 quater della L.r. 19/2025 e aggiornano le procedure amministrative in materia di decadenza, diffida, sospensione e revoca degli Enti Accreditati alla formazione;
3. di dare atto che le disposizioni di cui *all'Allegato 2, paragrafo 5, della DGR 6696/2022*, sono integrate e aggiornate con le disposizioni di cui alla presente DGR;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013;
5. di dare atto, altresì, che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativo Allegato parte integrante sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.